



NOTAIO
FURIO GELLETTI

Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni.

Repertorio Numero 2.780

Raccolta Numero 2.079

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Addì, diciannove giugno duemilaventi,

19 giugno 2020

In Grado, presso il mio ufficio secondario in Piazza Carpaccio numero 17.

Avanti a me dott. FURIO GELLETTI, Notaio in Monfalcone, iscritto presso il Collegio Notarile di Gorizia,

è comparsa la Signora:

- **PAOLA NODARI**, nata a Trieste, il giorno 31 agosto 1973, residente a Trieste, in Via Ercolano Salvi numero 5, codice fiscale **NDR PLA 73M71 L424W**, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta denominata **"NUOVA ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - ODV"** (in forma abbreviata **"NUOVA ASSODIABETICI TRIESTE - ODV"**), con sede a Trieste, in Via Gabriele Foschiatti numero 1, **codice fiscale 90133120320**, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al numero 240, a quanto infra legittimata giusta atto costitutivo e statuto.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in deposito nei miei rogiti, ai fini della registrazione e del rilascio di copie autentiche, il testo aggiornato dello statuto dell'associazione - che mi dichiara essere stato approvato dall'assemblea straordinaria degli associati tenutasi in data 5 dicembre 2019 - portante le modifiche e gli adeguamenti alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, statuto adottato al fine di consentire all'associazione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo in deposito il predetto testo aggiornato dello Statuto Sociale, che, omesane la lettura da me Notaio per espressa volontà della parte, allego in originale sotto la lettera **"A"** al presente atto, con il quale verrà sottoposto a registrazione.

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su due pagine di un foglio, è stato da me Notaio letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 18 (diciotto) e 34 (trentaquattro) minuti.

F.to PAOLA NODARI

(L.S.) F.to Dottor FURIO GELLETTI - Notaio



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, con la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, una organizzazione di volontariato denominata "NUOVA ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - ODV" (in forma abbreviata "NUOVA ASSODIABETICI TRIESTE - ODV"), come tale sottoposta alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede in Trieste e sviluppa la sua attività nell'Ambito della Repubblica Italiana.
2. Le variazioni di indirizzo all'interno del territorio del suddetto Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, l'Associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e



Paolo Medda

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. In particolare, l'Associazione potrà:

- tutelare ed assistere le persone affette da diabete e le loro famiglie;

- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace;

- sviluppare, progettare, strutturare, proporre, fornire e organizzare, anche a supporto e completamento dell'organizzazione sanitaria pubblica, un servizio di assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie;
- istruire ed educare i diabetici e le loro famiglie con incontri, corsi, biblioteche, pubblicazioni e conferenze;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, scolastici, sportivi e sanitari al fine di migliorare l'assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie;
- favorire una concreta solidarietà tra le famiglie di diabetici;
- contribuire all'aggiornamento dei soggetti professionalmente coinvolti nella cura del diabete;
- operare con la Pubblica Amministrazione al fine di favorire lo svolgimento di ogni procedura burocratica, di certificazione o di abilitazione con riferimento alle persone affette da diabete;
- censire le esigenze economiche dei malati e dei loro familiari;
- promuovere e gestire progetti che allevino i costi dell'assistenza;
- accedere a tutti i tipi di contributo, compresi i contributi erogati dall'Unione Europea, che possano in qualche modo consentire o favorire all'Associazione la realizzazione degli scopi;
- fornire assistenza legale ed assicurativa agli associati;

Proda Moore

- organizzare e partecipare alla gestione di corsi di informazione, formazione e aggiornamento per operatori, medici e personale sanitario in genere;
- informare e formare i familiari del paziente diabetico;
- ricerca dei fondi anche attraverso attività quali la vendita di materiale informativo, purché di modico valore, e l'organizzazione di convegni, per poter garantire agli associati servizi di personale professionalmente adeguato in grado di fornire la continuità nell'assistenza al paziente diabetico, il tutto nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 4 del presente articolo;
- promuovere, gestire ed incentivare l'aggiornamento delle conoscenze mediche e farmacologiche presso tutti i medici e le altre figure professionali interessate;
- avvalersi, per il raggiungimento dei propri scopi, del servizio professionale di esperti di qualsiasi campo e anche promuovendo al proprio interno la nascita di "gruppi di lavoro".

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di beni e di servizi di modico valore

ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 2, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro - sia cittadini italiani che stranieri, senza distinzione di sesso, razza o religione, maggiorenni ovvero anche minorenni, autorizzati per iscritto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi - che ne condividono gli scopi e le finalità, nonché altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di



Paolo Mastern

lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore).

2. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita dell'associazione.

3. I soci, sia persone fisiche, che giuridiche, che enti, aderenti all'Associazione si distinguono in:

- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

4. Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o gli enti che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o gli enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e/o gli enti che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto in Assemblea nonché il diritto di elettorato passivo alle cariche associative. In caso di associati minorenni il voto spetta ad uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

7. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, inviata a mezzo di posta regolare ovvero consegnata a mani o tramite posta elettronica all'indirizzo dell'associazione, contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a rispettarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. La deliberazione di ammissione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

8. Ogni associato riceve dall'Associazione un tesserino di appartenenza. Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione ed alle riunioni dell'Assemblea, di essere informato sui programmi dell'Associazione, di controllare l'Attività dell'Associazione anche attraverso l'esame del bilancio e di richiedere copia del resoconto dell'assemblea annuale.

9. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. L'interessato può,

Pasta Uccello

nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte o scioglimento, se si tratta di ente o soggetto organizzato, per recesso nonché per il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota associativa annuale.

2. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare - tramite lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione - la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure dell'eventuale quota associativa dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

3. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal

presente Statuto, ovvero comportamenti contrari allo Statuto medesimo, l'associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione si a confermata dall'Assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. A tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano, spettano i medesimi diritti e doveri.
2. Gli associati hanno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.
3. A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
4. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di attivarsi



Paolo Colaninno

fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ARTICOLO 7 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, e degli eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale dei conti.

2. Ai componenti degli Organi sociali - ad eccezione di quei componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e, salvo quanto previsto al precedente comma 2, sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

1. L'assemblea degli associati è composta da tutti i soci ordinari, sostenitori ed onorari in regola con il versamento della quota associativa annuale, e può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere nonché,



Prodotto

ove ne ricorrano i presupposti di legge, i membri dell'Organo di controllo ed il Revisore;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale, determinando altresì, con apposito bilancio preventivo, le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera, nel rispetto ed ai fini di quanto previsto al successivo articolo 18, comma 8, del presente Statuto, sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, o dal presente Statuto, nonché su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo le sottoponga.

3. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

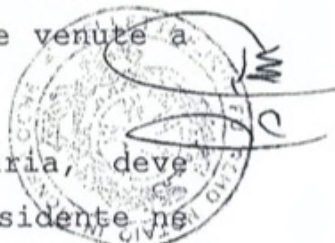
B) Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Friuli Venezia - Giulia.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio preventivo e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve inoltre essere convocata ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dall'Organo di controllo o dal Revisore Legale dei conti, ove nominato, nonché negli ulteriori casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

4. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione (che dovrà essere fissata almeno un'ora dopo



Carlo Modona

la prima convocazione) e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattarsi. L'avviso dovrà essere affisso all'Albo dell'Associazione presso la sede sociale e dovrà essere inviato ad ogni associato a mano o a mezzo di strumento di comunicazione (telegramma, fax, posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

5. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato/variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

6. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro soci ed in regola con i pagamenti.

C) Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

2. Ciascun socio maggiorenne, ovvero il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul socio minorenni, ha diritto ad un solo voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

4. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

5. I componenti del Consiglio Direttivo si asterranno dall'approvazione del bilancio. Ogni socio dovrà astenersi dalla votazione su provvedimenti che lo riguardino direttamente.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

D) Svolgimento

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dall'Assemblea medesima (e che può essere anche un non socio), ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti

Carlo M. M. M.

l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

4. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita alla presenza

della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria - salvo in quest'ultimo caso quanto previsto al successivo comma 3 - delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

4. L'elezione delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, ma può avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quelli specificatamente riservati all'Assemblea degli associati ai sensi del precedente articolo 9, lettera A).

2. Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;



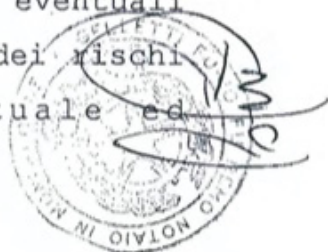
Paolo Moschero

- esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;
- redigere - di concerto con il Tesoriere (ovvero con il Segretario, qualora l'Assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere) - il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se richiesto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea la modifica degli importi delle quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- predisporre i regolamenti d'amministrazione e di servizio interno per il personale con i relativi provvedimenti attuativi e le eventuali modifiche allo stesso da proporre all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- predisporre l'eventuale regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- vigilare sul regolare ed adeguato funzionamento dell'Associazione e, se del caso, emanare regolamenti al riguardo;
- deliberare le assunzioni, disporre i licenziamenti ed accettare le dimissioni del personale dipendente;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni anche in ordine a modifiche statutarie e ad atti di straordinaria amministrazione in conformità all'articolo 9, lettera A);
- deliberare e provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;

- nominare i soci sostenitori ed i soci onorari;
- deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, in ordine all'eventuale raccolta fondi e modalità della medesima, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4;
- deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- deliberare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, l'eventuale esercizio delle attività diverse di cui al precedente articolo 1, punto 5;
- deliberare in merito alla sottoscrizione di eventuali polizze assicurative obbligatorie a copertura dei rischi derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- promuovere ed organizzare eventi associativi;
- conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere tutti i necessari atti amministrativi e di gestione che interessino l'Associazione e la sua attività e che non siano espressamente demandati all'Assemblea degli associati o di competenza di altri organi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione



Carla Mestaro

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri - compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, per iscritto, dai Consigli Direttivi di ogni ente giuridico associato; durano in carica 3 (tre) anni, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

3. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario, scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque aver luogo qualora l'Assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.

5. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi fra i non eletti dall'Assemblea, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea; i consiglieri così nominati restano in

carica sino alla prima riunione dell'Assemblea successiva alla loro nomina.

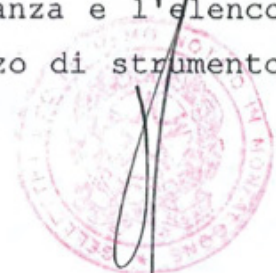
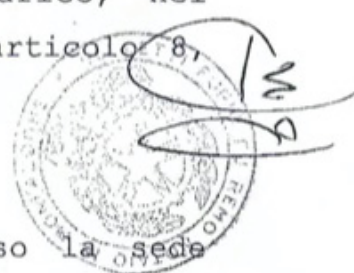
6. Se viene meno la maggioranza dai consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

7. In ogni caso i consiglieri nominati dall'assemblea nelle ipotesi di cui al sesto e settimo comma del presente articolo, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Tutte le cariche si intendono accettate e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8, comma 2.

C) Funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché nell'ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia, almeno una volta ogni sei mesi nonché ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente od opportuno, sia per iniziativa del Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente - che per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento



Carlo Massari

di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

2. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato, anche telefonicamente, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

3. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso d'assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato.

6. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

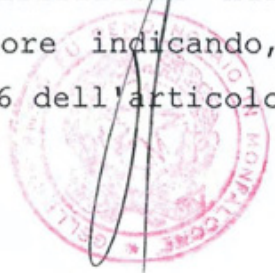
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Le votazioni si faranno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse personale, non può prender parte alle deliberazioni.

9. Di ogni deliberazione si redige processo verbale redatto dal Segretario, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario medesimo e quindi trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

1. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste al comma 6 dell'articolo



Paolo Moroni

26 del D.Lgs. 3 luglio 2017, Numero 117 (Codice del Terzo Settore), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

3. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

5. Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità. Cura, inoltre, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

4. E' inoltre sua competenza prendere, in caso d'urgenza e d'impossibilità di convocare il Consiglio, tutti i provvedimenti di immediata necessità, salvo la ratifica degli atti da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

5. Il Presidente permane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

6. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni, mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 12 - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Prodotto

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario, che può essere anche un non socio, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella redazione dei bilanci, nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli associati.

ARTICOLO 14 - TESORIERE

1. Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'Assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, sovrintende al patrimonio dell'Associazione, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; egli può essere altresì autorizzato dal Consiglio Direttivo ad operare con le Banche e gli altri Istituti di Credito, firmare assegni a pagamento o girarli per l'incasso.

2. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono cumularsi nella stessa persona.

ARTICOLO 15 - ORGANO DI CONTROLLO

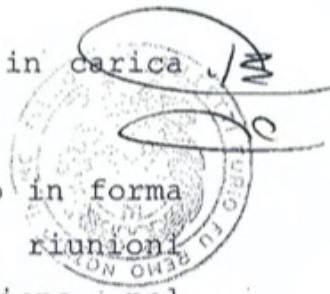
1. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 30, commi 2 e 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

2. Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

4. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 10, lettera C) per le riunioni del Consiglio Direttivo.

5. L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'articolo 30, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei



Botalosso

conti; in tal caso, l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

6. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, comma 5, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

4. La nomina di un Revisore legale dei conti o della società di revisione legale è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e può, in ogni caso, intervenire ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga comunque opportuno.

**ARTICOLO 17 - DENUNCIA AL TRIBUNALE ED AI COMPONENTI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla associazione, associati, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2409 del Codice Civile.

2. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 18 - BILANCIO E SPESE

1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione di un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge - ed in particolare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) - e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da

Paolo...

una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal Revisore.

3. Il bilancio così formato deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

4. La gestione finanziaria viene attuata, nel rispetto delle modalità di legge, in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili.

5. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

6. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

7. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

8. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

9. Per le spese ordinarie inerenti la gestione, l'Associazione avrà a disposizione le quote di iscrizione e le quote associative annuali versate dalle Associazioni aderenti. Le quote associative annuali nonché le quote d'iscrizione dovranno essere determinate in un apposito bilancio preventivo, da redigersi entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e da approvarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dello stesso, contemporaneamente all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

10. L'Assemblea stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonché la quota associativa annuale. Il versamento della quota associativa iniziale deve essere effettuato entro

Carlo Medda

trenta giorni dall'assunzione della delibera di ammissione, nel mentre il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro tre mesi dall'assunzione della delibera assembleare di approvazione del bilancio preventivo.

11. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

12. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
- b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;

- c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
- d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'Assemblea degli associati;
- e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse da quelle citate al precedente comma 1, dall'attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Carlo Mezzanotte

6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

8. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di controllo, ove nominato, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 20 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'articolo 9, lettera E).

2. Se successivamente alla costituzione il numero degli Associati diviene inferiore a quello stabilito dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) - e quindi, inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato - esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata del Registro Unico Nazionale del Terzo

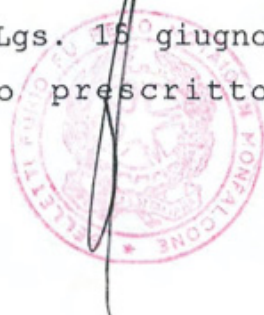
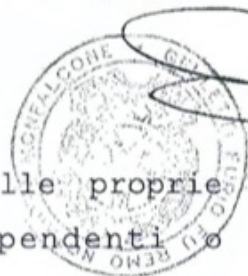
Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

3. In caso scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 22 - DIPENDENTI

1. L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto



Paolo Modona

dall'articolo 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 23 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'articolo 17, comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
4. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica al riguardo la disciplina di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 24 - NORMA DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si osserveranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

2. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno, che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati.



Prodotto

Copia autentica conforme all'originale
conservato nei miei rogiti e munito
delle prescritte firme.

Consta di ...VENTI..... mezzi fogli.
Monfalcone, lì22 GIU 2020.....

